

**Ordinanza
sulle tasse da riscuotere in applicazione
della legge federale concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri
(Ordinanza sulle tasse LDDS, Oem LDDS)¹**

del 20 maggio 1987 (Stato 12 dicembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 capoverso 1 lettera c della legge federale del 26 marzo 1931² concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (legge),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1³ Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni fornite in applicazione della legge e dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché della Convenzione del 4 gennaio 1960⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 1a⁶ Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁷ sugli emolumenti.

Art. 2 Assoggettamento

¹ È tenuto a pagare una tassa chi sollecita una decisione o una prestazione ai sensi dell'articolo 1. Le spese sono calcolate a parte.⁸

RU **1987** 784

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

² RS **142.20**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

⁴ RS **0.142.112.681**

⁵ RS **0.632.31**

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

⁷ RS **172.041.1**

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

² Le persone che hanno inoltrato una domanda a favore di uno straniero rispondono solidalmente con quest'ultimo.

³ ...⁹

⁴ ...¹⁰

Art. 3¹¹ Determinazione delle tasse

¹ Se non è prevista un'aliquota speciale, le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato.

² La tariffa oraria varia da 100–350 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

Art. 4¹² Supplemento

Per le decisioni e le prestazioni che, su domanda, sono fornite d'urgenza o fuori del normale orario di lavoro possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento della tassa di base.

Art. 5 a 8¹³

Art. 9¹⁴ Incasso

¹ Le tasse possono essere riscosse anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione.

² All'estero le tasse vanno pagate anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le tasse possono essere riscosse in un'altra valuta.

³ Il corso del cambio di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 9a¹⁵ Tasse cantonali

Per le tasse cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 1995 (RU **1995** 5266).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

¹³ Abrogati dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

Art. 10 e 11¹⁶**Sezione 2: Tasse cantonali****Art. 12¹⁷** Tasse massime per gli stranieri

¹ Le tasse cantonali massime per gli stranieri ammontano a:

	Fr.
a. per l'autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l'assicurazione del rilascio di un permesso	65
b. per i permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri o per la loro proroga o il loro rinnovo	65
c. per l'autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne)	65
d. per il consenso ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 della legge	65
e. per il permesso di domicilio	65
f. per la proroga del termine di controllo del libretto per stranieri certificante il domicilio	65
g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all'estero	65
h. per la modifica o la sostituzione di un libretto per stranieri	65
i. per la richiesta di un estratto del casellario giudiziale	25
j. per il cambiamento di indirizzo nel Comune di domicilio	25
k. per il cambiamento degli indirizzi di un frontaliere	25
l. per la proroga dell'accettazione provvisoria	65
m. per la modifica o la sostituzione di un libretto per stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente	65
n. ¹⁸ per la conferma della notifica per i lavoratori distaccati	25
o. ¹⁹ per la conferma della notifica dei lavoratori dipendenti e indipendenti	25. ²⁰

¹⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5266).

¹⁸ Introdotta dall'art. 18 n. 2 dell'O del 21 mag. 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.201**).

¹⁹ Introdotta dal n. II 4 dell'O del 18 feb. 2004 sull'introduzione della libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 1569).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3985).

^{1bis} Per i figli non coniugati minori di 18 anni, la tassa giusta il capoverso 1 lettere i, j e k ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 30 franchi.²¹

² I Cantoni stessi possono fissare tasse per altre decisioni di polizia degli stranieri, per prestazione di servizi nonché per le decisioni degli uffici cantonali preposti al mercato del lavoro prese in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1986²² che limita l'effettivo degli stranieri.

³ Possono essere prelevate tasse per decisioni di rifiuto. Il loro ammontare è determinato in funzione del dispendio che esse hanno effettivamente causato e non può, di norma, superare le rispettive tasse massime giusta il capoverso 1.

⁴ Per l'amministrazione di una cauzione i Cantoni possono riscuotere una tassa annua pari a un mezzo per cento al massimo della somma versata, ma non superiore a 26 franchi. La tassa per il conteggio di chiusura non deve essere superiore alla tassa d'amministrazione annuale.

⁵ Per le decisioni e le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva una tassa di gruppo unitaria. Essa ammonta al massimo a dodici tasse singole.²³

⁶ Agli stranieri che possono appellarsi all'Accordo del 21 giugno 1999²⁴ tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone nonché all'Accordo del 21 giugno 2001²⁵ di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio e che presentano un'assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rilascia gratuitamente il permesso di breve durata, di dimora o di domicilio.²⁶

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3985).

²² RS **823.21**

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 1998 (RU **1998** 2713). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3363).

²⁴ RS **0.142.112.681**

²⁵ RS **0.632.31**

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3985).

Sezione 3: Tasse federali

Art. 13²⁷ Tasse federali

¹ Le tasse dell'Ufficio federale della migrazione²⁸ ammontano a:

	Fr.
a. per il consenso a un permesso annuale o a un permesso di breve durata secondo l'articolo 42 capoverso 5 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 ²⁹ che limita l'effettivo degli stranieri	80
b. ³⁰ per la sospensione provvisoria di un divieto d'entrata	100
c. ³¹ per l'abrogazione anticipata di un divieto d'entrata	100

² La tassa per il trattamento dei dati nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è compresa nell'ammontare della tassa secondo l'articolo 12 ed è prelevata dall'Ufficio federale della migrazione direttamente presso i Cantoni.³² Essa ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo della tassa da parte dell'Ufficio federale della migrazione sono determinanti:

- a. gli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell'anno precedente e al 31 agosto dell'anno corrente; e
- b.³³ le spese annue dell'Ufficio federale della migrazione per la costituzione, l'esercizio e l'ammortamento del SIMIC nonché per l'esecuzione delle prescrizioni della legge nella misura in cui non sia già prevista una tassa speciale secondo la presente ordinanza.

Art. 14 Tasse per i datori di lavoro

¹ Le tasse relative al mercato del lavoro riscosse per le decisioni dell'Ufficio federale della migrazione sono rette dall'articolo 13 dell'ordinanza del 10 settembre 1969³⁴ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.³⁵

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3985).

²⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁹ RS **823.21**

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4331).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4331).

³² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

³³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 3 all'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RS **142.513**).

³⁴ RS **172.041.0**

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 feb. 1998 (RU **1998** 847).

² Le tasse prelevate per le decisioni prese in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1986³⁶ che limita l'effettivo degli stranieri e che sono dirette al datore di lavoro, sono a carico di quest'ultimo.³⁷

Sezione 4: Tasse per il rilascio di visti

Art. 15³⁸ Tasse

¹ La tassa ammonta a:

	Fr.
a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplomatica o consolare	55
se il visto è rilasciato con un termine di utilizzo di oltre sei mesi	fino a 165
b. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero	90
c. per un visto rilasciato dall'Ufficio federale della migrazione o dalla polizia cantonale degli stranieri	45
d. per la modificazione di un visto valido	fino a 45. ³⁹

² La tassa per un visto collettivo è ridotta:

- a.⁴⁰ della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia. La tassa ammonta a 350 franchi al massimo;
- b. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio individuale ed il visto è apposto su un foglio separato.

³ Se le spese supplementari sono rilevanti, la tassa prelevata giusta il capoverso 1 lettera b può essere aumentata dalla metà al massimo.

⁴ L'autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà della tassa all'Ufficio federale della migrazione.⁴¹

⁵ L'Ufficio federale della migrazione può prelevare una tassa per le decisioni formali di rifiuto del visto. L'ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere superati.⁴²

³⁶ RS **823.21**

³⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5266).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5266).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4331).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4331).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4331).

⁴² Introdotto dall'art. 30 dell'O del 14 gen. 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (RS **142.211**).

Art. 16 Visti esenti da tassa

¹ I visti sono esenti da tassa per i seguenti stranieri:

- a. fanciulli minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori e viaggianti con loro;
- b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, compresi i funzionari delle organizzazioni intergovernative;
- c. titolari di passaporti ufficiali;
- d. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
- e. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell'ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;
- f. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d'istruzione;
- g. familiari delle persone menzionate nelle lettere b a f;
- h. visitatori della Fiera campionaria svizzera, del Salone internazionale dell'automobile, del Comptoir svizzero, dell'OLMA o della Fiera svizzera dell'agricoltura e dell'industria lattiera;
- i.⁴³ i membri del Comitato olimpico;
- k.⁴⁴ le persone straniere che sono sposate con un cittadino svizzero o che vivono in un'unione domestica registrata con un cittadino svizzero.

² L'Ufficio federale della migrazione può, in singoli casi, ridurre o condonare la tassa se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano.

³ D'intesa con il DFAE, può assoggettare alla tassa i titolari di passaporti ufficiali se questi ultimi sono stati rilasciati:⁴⁵

- a. da uno Stato che non accorda la reciprocità;
- b. per scopi che, secondo la prassi costante della Svizzera o il diritto internazionale pubblico, non giustificano siffatto rilascio.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5266).

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 1995 (RU 1995 5266). Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3363).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 20 aprile 1983⁴⁶ sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1987

⁴⁶ [RU 1983 537, 1986 1791 art. 57 cpv. 3].